



SENT. N. ...

R.G. ....

ORON. ....

REP. ....

122  
129  
122  
122

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra nella persona dell'Avv  
la seguente



, ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RC degli affari contenziosi dell'anno 2019  
avente ad oggetto: risarcimento danni,

TRA

, rapp.ta e difesa dall'Avv Pier Luigi  
Piscitelli presso cui è elett.te domiciliata in Napoli alla Via Croce in Arenella n.4  
giusta procura in calce all'atto di citazione; pec:  
pierluigipiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it



ATTORE

E

Wind Tre spa (13378520152), in persona del r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla  
Via presso l'Avv che la rappresenta e difende  
giusta procura in calce alla comparsa di risposta; pec:

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 18.11.22:

Dall'attore: assegnarsi la causa a sentenza.



Dalla convenuta: rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio ha ad oggetto il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della Delibera  
347/18/Cons, artt.5, 6, 7 e 10, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non  
patrimoniali subiti dall'attore per la sospensione dei servizi connessa alla propria  
utenza telefonica -ed internet- fissa domestica, iniziata il 10.12.18 e terminata con  
la perdita della propria numerazione telefonica, inizialmente intestata  
al padre sig Attilio e, dopo il decesso dello stesso (maggio 2008), alla sig.ra  
Raffaella.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'eventuale improcedibilità  
della domanda, impugnandola estensivamente e precisando che l'indennizzo

contrattualmente previsto per i disservizi è convenzionalmente limitato entro € 100,00=.

La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.



Preliminarmente va osservato che parte attrice ha provveduto ad inoltrare istanza al Corecom per il tentativo stragiudiziale di conciliazione, conclusasi con l'ordine (in data 21.03.19) alla Wind Tre di provvedere a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire l'attivazione/riattivazione dell'utenza ed il suo completo funzionamento; tale ordine dell'Organismo è rimasto inesitato.

Nel merito, è documentalmente provato –oltre che confermato dalla deposizione del teste escusso- che a seguito di una richiesta di cambio di operatore telefonico –da Wind Tre a Telecom- prontamente revocata dalla \_\_\_\_\_ esercitando il recesso, la odierna convenuta ha interrotto l'utenza e nonostante i reiterati reclami e solleciti inoltrati ha infine annullato la numerazione \_\_\_\_\_ in capo alla \_\_\_\_\_.

A fronte di tale inadempimento contrattuale –che si palesa sostanzialmente nel non aver verificato il recesso dalla richiesta di cambio di operatore e non aver riattivato il contratto già in corso da lunghi anni- la Wind Tre ha corrisposto il solo importo di € 111,53= (genericamente indicato come “rimborso nota di credito”) in data 12.04.19.

Il teste escusso ha confermato –ma la circostanza è sostanzialmente incontestata tra le parti- dapprima l'assenza della linea telefonica ed internet e successivamente l'inesistenza della numerazione.

E' appena il caso di accennare che l'utenza \_\_\_\_\_ non risulta mai trasferita a TIM, stante la comunicazione di quest'ultima in data 05.06.19, versata in atti.

Passando alla quantificazione degli indennizzi dovuti, la carta dei servizi prodotta dalla Wind Tre differisce, nel contenuto, da quanto indicato al punto 3. della comparsa di risposta, poiché nella prima l'indennizzo è limitato ad € 2,00 per ciascun giorno di ritardo mentre in comparsa è indicato in € 5,00 per ciascun giorno; comunque vi è una limitazione entro € 100,00=. Va osservato che la Delibera 347/18/Cons invocata dall'attore, nella parte che prevede gli indennizzi, ha valore solo nella fase amministrativa e non in quella giudiziale (in tal senso Cass. 28230/20, Trib. Rieti n.766/19), nella quale di conto rilevano solo le norme contrattuali, sì che nella fattispecie in esame, ravvisandosi gli inadempimenti di cui ai punti 2.2 e 2.3 della Carta dei Servizi Wind Tre, stante il lungo protrarsi dei detti inadempimenti, va liquidato l'importo di € 200,00= (limite di € 100,00= per ciascuno degli inadempimenti), all'attualità.



Quanto alla perdita irreversibile della numerazione, il contratto de quo non prevede alcun indennizzo; nondimeno, tale perdita rileva ai fini della valutazione della sussistenza del danno non patrimoniale invocato dall'attore, come di seguito specificato.



Va infatti osservato che la libertà di espressione e di pensiero nonché di informazione –tutelate dalla Costituzione- si palesano, tra l'altro, anche nella disponibilità e nell'accesso agli strumenti tramite i quali tali diritti si manifestano, e tra di essi vanno inseriti di certo anche il telefono ed il web.

Ciò posto, è indubitabile che la compromissione per un lungo arco temporale della possibilità di accedere con libertà e con ogni mezzo ai contatti telefonici ed internet determina una seria lesione dei suddetti diritti; l'indennizzo contrattualmente previsto è inidoneo a ristorare pienamente l'utente, sì che ben può –e deve- farsi luogo ad una valutazione equitativa del danno, che nel caso di specie è tenuto conto del protrarsi dell'inadempimento, della sostanziale inerzia della odierna convenuta (che non ha neanche ottemperato alla decisione del Corecom in suo danno) e della perdita irreversibile della numerazione telefonica “storica” della (numerazione che ormai individua e rende noto e reperibile ciascuno di noi, sì che la sua perdita ne compromette almeno in parte i contatti con terzi), appare equo liquidare il danno risarcibile in € 1.500,00= all'attualità.

Su tali somme, proprio perchè liquidate all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95).

Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2 % annuo, con decorrenza dalla data della perdita della numerazione -18.06.19- al deposito della sentenza. Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/14.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'Avv  
definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiara l'inadempimento contrattuale di Wind Tre spa;
- b) Conseguentemente la condanna al pagamento in favore dell'istante del complessivo importo di € 1.700,00=, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2 % annuo dal 18.06.19 al deposito della sentenza, ed oltre interessi legali da tale deposito al soddisfo;

- c) La condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, quantificate in € \_\_\_\_\_, di cui \_\_\_\_\_ per spese sostenute, oltre al 15 % per rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge;
- d) Dà atto che non risulta versato il C.U.;
- e) Sentenza esecutiva ex lege.



Così deciso in Napoli-Barra il 20 dicembre 2022.

Il Giudice di Pace

IL CANCELLIERE  
*Michela Amoruso*

